witz ai nostri giorni, o almeno agli anni della seconda guerra mondiale e immediatamente successivi.

La documentazione, quanto alle opere, è sotto gli occhi di tutti, anche se molti non la leggono o la leggono a spizzichi; quella relativa alle figure umane e alla loro attività sociale e politica è piú difficile, ma tutt'altro che impossibile da ricostruire. Sarebbe tanto di guadagnato per la serietà degli studi, se finalmente ritrovassimo le nostre origini piú immediate e ci accorgessimo che esse non sono meritevoli di essere disattese con noncuranza, come molti fanno. E tanto meno meritano di essere studiosamente rimosse come vergogne da qualche nostro Julien Sorel in sedicesimo.

POSTILLA SECONDA: L'EUROPA E IL DIRITTO ROMANO.

1. Di Paul Koschaker ho avuto l'onore di essere anch'io allievo a Berlino, nei semestri del 1937-38. Ricordo ancora vivo come fosse oggi, il nostro incontro quasi quotidiano nel suo studiolo del « Juristisches Seminar », ove convergevano, tra gli altri, a parlargli dei loro problemi, minutamente studiati e ristudiati, Walter Erbe, ch'era intento a scrivere il suo libro sulla *fiducia*, K. H. Below, che giusto allora iniziava le sue ricerche sui medici in diritto romano, e K. Harada, il compianto romanista giapponese, che andava stendendo i suoi articoli sul patronato e si meravigliava ch'io non avessi conosciuto personalmente la Loreti Lorini, il cui nome di battesimo (davvero fatto per sconvolgere un figlio del Sol Levante) era, come è ben noto, Bradamante. Dal contatto quasi quotidiano con lui appresi che Koschaker aveva in Italia moltissimi amici, di cui amava spesso parlare. Ma sopra tutto egli considerava il nostro paese come la terra promessa, che dico, l'Eden dei romanisti, in considerazione dell'ampio respiro lasciato nelle nostre facoltà giuridiche all'insegnamento del diritto romano. Le tristi condizioni dell'insegnamento romanistico nella Germania nazionalsocialista (una Germania che si estendeva ogni giorno di piú e che sembrava, a lui come a molti altri, fatalmente avviata ad assumere il rango di potenza egemonica in Europa), la situazione di vero e tangibile disagio in cui si trovava l'ormai sparuta schiera dei romanisti tedeschi aveva fatto, sul

* In *Labeo* 1 (1955) 207 ss. Si omette la nota che elencava i lavori contenuti nella raccolta di scritti da cui si prendeva spunto.

suo animo sensibilissimo, una presa tanto forte, da indurlo ad identificare nella crisi dell'insegnamento romanistico la crisi dello stesso diritto romano come scienza. A questo stato di cose, indubbiamente grave, ma ingigantito, ripeto, dalla sua passione di studioso, egli volle reagire con il sofferto coraggio di un apostolo. L'ormai famoso saggio *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Wissenschaft* nacque e prese consistenza, non solo di dottrina ma di vibrati argomenti, tra l'ampia biblioteca privata dell'abitazione di Grunewald e lo studiolo del Juristisches Seminar. E quando egli si recò a pronunciare il suo discorso dinanzi alla tronfia officialità nazionalsocialista della Akademie des deutschen Rechts, si sentí e ci parve Daniele al suo ingresso nella fossa dei leoni. E quando, dopo quella memorabile giornata, ne parlava con noi e con altri, sottolineando l'impressione prodotta con i suoi argomenti e le blande assicurazioni ricevute dal ministro Franck, Wotan giuridico dell'epoca, quasi pareva, ancora, di ascoltare Daniele: « il mio Dio mandò il suo angelo e chiuse le bocche dei leoni, e non mi hanno fatto alcun nocumento, perché la mia giustizia è stata riconosciuta dinanzi a lui » (*Daniele* 6.22).

Ecco, è in questo spirito e con riguardo a quei tempi ed a quei climi politici, che va valutata e apprezzata, altamente apprezzata, la *Krise* di Paul Koschaker. Che, se da questo riguardo si prescinda e la si voglia invece esaminare, come pur si deve, nella fondatezza storica e concettuale delle sue impostazioni, ebbene mi si permetta di ripetere il giudizio, del resto non peregrino (cfr. già, in primissimo luogo, Carrelli, *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI*. 9 [1943] 1 ss.), che ho già espresso da tempo altrove (da ultimo, in *Storia del diritto romano*): la diagnosi della crisi non risponde alla realtà delle cose e, comunque, i rimedi proposti (la famosa « Aktualisierung der romanistischen Vorlesung ») altro non sarebbero che palliativi.

Orbene, *Europa und das römische Recht*, composto negli anni di guerra e venuto faticosamente alla luce nel 1947, altro non rappresenta, come tutti sanno, che lo sviluppo della *Krise* del 1938. Serenità vuole che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo respiro, di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisionomia, di una sua chiara e definita ragion d'essere. È altissimo merito del Koschaker l'aver ribadito la grande importanza avuta dal diritto romano come coefficiente dell'unità spirituale europea, ma non è per questo, non è affatto per questo che si giustifica la tesi, che pur condivido, della opportunità di studiare storicamente il diritto romano, cioè di ricostruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. Que-

sta tesi ha, invece, un fondamento del tutto autonomo: il diritto romano merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse che esso offre, e può essere utile in questa guisa a contribuire non solamente all'unità spirituale europea, ma a quella mondiale. Perché si studia la grammatica latina, perché si studiano i neutroni, perché si studiano le geometrie non euclidee? Perché non sarebbe possibile, agli Ulissidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni che giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la ricerca storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'*Europa* del Koschaker (di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda dottrina) tanto ha detto e dice agli uomini di cultura in genere e agli storiografi del diritto intermedio in particolare, ma tanto poco, siamo sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali.

2. Questo il motivo, se non vedo male, per cui i due volumi di studi in memoria del Koschaker, dal titolo *L'Europa e il Diritto romano* (1 [1954] p. XII-582, 2 [1954] p. 603) non presentano un soverchio interesse per noi romanisti (intendo e dico, noi romanisti in quanto tali), mentre pure offrono una larga e interessante serie di saggi non romanistici. I romanisti che hanno risposto all'appello lanciato dal compianto Schwartz sono, per vero, piuttosto pochi, né di tutti può dirsi che non mostrino, inconsapevolmente, lo sforzo con cui hanno scritto i loro contributi, nel quadro programmatico tracciato dai promotori della raccolta.

Due commosse rievocazioni della persona del Koschaker sono state scritte, rispettivamente, dal Kunkel (1. III ss.) e dal Klima (2. 595 ss.). A prescindere dalle verbose pagine del Plachy sul diritto romano come valore culturale della storia di Europa (1. 477 ss.), carattere un po' generico, pur se impeccabili sono gli argomenti, sembrano avere la perorazione del Riccobono sulla universalità del diritto romano (2. 1 ss.) e quella stessa del Biondi, sulla universalità e perennità della giurisprudenza romana (2. 381 ss.), ambedue volte a mettere in risalto l'esempio a tutt'oggi insostituibile che i giuristi romani ci danno nell'esercizio dell'« *ars boni et aequi* ». Anche l'Iglesias, in una brevissima nota (2. 301 ss.), richiama l'esempio dei giuristi romani e mette in guardia dal troppo facile distacco dalla realtà e dalla tendenza eccessiva alla originalità del pensiero. Forse maggiore e piú concreto interesse desteranno, a mio avviso, alcuni studi di carattere generale: quello, assai ampio, del Paradisi sui nuovi orizzonti della storiografia giuridica (2. 307 ss.), quello del Wolff H. J. sulle impostazioni processualistiche e su quelle sostantivistiche del pensiero giuridico (2. 403 ss.) e quello del Betti sulla posizione della giurisprudenza e della storiografia giuridica nei confronti del problema

interpretativo (2. 439 ss. [cfr. ora del Betti, la *Teoria generale della interpretazione* 1, 2 (1955)]), nonché lo scritto del Grosso sui problemi e le visuali del romanista (1. 493 ss.) e quello del Wieacker sulla « Aktualisierung » dell'insegnamento romanistico (1. 513 ss.). [*Omissis*].

Vero che il valore di un'opera non si misura dal numero delle pagine. Ma quanto grande il distacco (mi riferisco sempre, beninteso, ai contributi romanistici) tra questi *Scritti in memoria* e i magnifici due volumi della *Festschrift Koschaker* del 1938. Sí, proprio: quanto grande.

3. Lo spazio a disposizione non consente che mi dilunghi oltre: su alcuni saggi della raccolta, quelli di orientamento metodologico, mi riprometto, del resto, di ritornare in una futura occasione. Mi sia concesso, peraltro, di terminare ricordando ancora uno scritto, di quest'opera d'insieme, lo scritto del d'Ors, che ha titolo « *Ius Europaeum?* », con tanto di punto interrogativo (1. 447 ss.). È tutta una serie di fini osservazioni, che sarebbe difficile riassumere e che riesce assai piacevole e utile leggere. Il nocciolo però mi sembra questo: il termine « Europa », a cui il Koschaker ha rapportato il diritto romano, lungi dall'essere una giustificazione di esso, ne rappresenta un limite: « el ' europeismo ', en quanto supone un limite y un obstaculo para el universalismo, debe ser reprobado come detestable separatismo ». Giusta, giustissima riflessione, da cui scaturisce una altrettanto giusta conseguenza: « a la pregunta *ius Europaeum?* me attrevo a responder: No! Sino *ius oecumenicum!* ».

Ius oecumenicum, ecco la vera meta. La quale, peraltro, non oserei affermare, col d'Ors, sia da raggiungersi attraverso il *ius naturale catholicum*: concetto assai discutibile da chi non abbia fede nei suoi presupposti. Il cammino verso quella meta esige, sopra tutto, la liberazione della esperienza giuridica mondiale da particolarismi di ogni genere, lo studio spassionato del fenomeno giuridico in tutta la sua ampiezza. Lungi da me l'idea che tutto si risolva nello studio del diritto romano, ma è chiaro che da esso studio, per come oggi viene compiuto, libero dalle pastoie dell'adattamento pratico, deriverà un contributo di straordinario valore. Deriverà, peraltro, questo contributo, proprio se sapremo, noi romanisti, continuare a reagire allo stimolo di limitare le nostre ricerche alle premesse storiche degli istituti moderni e di considerare in crisi il diritto romano pel solo fatto che non vi è piú campo, o quasi, di sua immediata o mediata applicazione.

Della crisi del diritto romano — si ripete — non è il caso di parlare. Ma, se proprio se ne volesse parlare, dovrebbe dirsi, a mio avviso, che essa ebbe inizio proprio quando, scomparso lo stato ro-

mano, si pretese in Europa di vivere ancora secondo il diritto di Roma, che venne ad essere progressivamente e inevitabilmente inquinato. Oggi, dunque, che l'*usus modernus Pandectarum* è scomparso, la crisi del diritto romano, se mai c'è stata, non c'è.

POSTILLA TERZA: LA SOLUZIONE FINALE.

Nel punto di vista intitolato *Cinquant'anni dalla « Krise »* ho dato brevemente notizia del progetto italiano di ridurre l'insegnamento obbligatorio del diritto romano alle sole « istituzioni » (leggi: *ius privatum*), ma ho omesso volutamente di occuparmi di alcune reazioni ' a caldo ', che il progetto ha suscitato e che hanno trovato ospitalità nella ben nota rivista di giurisprudenza giurisdizionale dal titolo *Il foro italiano* (109 [1985] 5.246 ss.), oltre che in alcuni giornali. Forse, peraltro, non è male dare qui rapidissimo conto, per la parte che interessa noi romanisti, di un articolo intitolato *Appunti per una riforma della Facoltà di giurisprudenza*, a firma di tal V. Di Cataldo, che è apparso successivamente in *Foro it.* 110 (1987) 5.104 ss., spec. 108 ss.

Il Di Cataldo (il quale, detto per inciso, non approva la proposta di portare gli anni del corso di giurisprudenza da quattro a cinque, anzi propende per una riduzione del corso stesso a tre anni) è tutt'altro che entusiasta dell'idea di conservare gli insegnamenti di « storia » e di « diritto », nonché altri insegnamenti come quello di « esegesi », sia pure a titolo facoltativo: vi è il pericolo, dice, che lo studente li scelga tutti quanti, col risultato di avviarsi all'esercizio delle professioni pratiche, avendo solo conoscenza, nei dettagli, « dei problemi dell'età dei Gracchi o delle dispute tra proculiani e sabiniani ». Quanto alle « istituzioni di diritto romano » di cui il progetto ministeriale prospetta la adozione obbligatoria, nemmeno ci siamo: ed infatti questa materia, « contrariamente a quanto si dice, non è, e non è mai stata, una materia storica, nel senso che non dà il quadro diacronico di un diritto morto, ma . . . detta il compendio del diritto vigente, o del miglior diritto possibile, in un mondo sincronico, anzi senza tempo, e senza curarsi del suo sviluppo evolutivo ».

Forte di questa convinzione, derivata probabilmente da una buona conoscenza delle *Istituzioni* ottocentesche di Filippo Serafini, il Di Ca-

* In *Labeo* 34 (1988) 252 s.